



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2024, proposto da Metaltek S.r.l., Masterwood S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Pavia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio Industriale del Lazio, non costituito in giudizio;
Policlinico Centro Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ottaviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del parziale diniego di accesso agli atti amministrativi opposto dal Consorzio Industriale del Lazio con nota prot.10223 del 10 ottobre 2024, in ordine all'istanza di accesso agli atti avanzata dalle ricorrenti in data 12 settembre 2024, prot. 9033,

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

del diritto delle ricorrenti a detto accesso e per il conseguente ordine al Consorzio

Industriale del Lazio all'ostensione integrale dei documenti richiesti, e per la condanna al risarcimento del danno che con l'illegittima condotta il Consorzio cagionava ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Policlinico Centro Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Metaltek s.r.l. svolge attività di immagazzinaggio e stoccaggio, operando nel settore della Meccanica generale e Lavorazioni conto terzi, nonché nel settore degli assemblaggi meccanici per l'industria elettronica, mentre la Masterwood s.r.l. – il cui stabilimento si sviluppa nella zona Asi su una superficie di 43.000 mq, dei quali 5.000 coperti – produce imballaggi di legno funzionali alla movimentazione delle merci. L'area confinante a quella ove le due società ricorrenti svolgono le rispettive attività di impresa, è stata oggetto di istanza di assegnazione da parte della Società Policlinico Centro Italia s.r.l per la realizzazione di una struttura per “servizi sanitari e socio assistenziali - ristorazione - commercio - centro ricerche e direzionale.

Ed infatti, con nota del 24 maggio 2022, e successiva integrazione acquisita al prot. n. 98 del 3 gennaio 2023, la Società Policlinico Centro Italia Srl ha chiesto al Consorzio Industriale del Lazio l'assegnazione dell'area, con sovrastante corpo di fabbrica, sita in Zona Asi e disciplinata dal Piano Regolatore Territoriale del Consorzio A.S.I. della Provincia di Frosinone (porzione “Lotto A” Zone a destinazione Centro Intermodale - Interporto Merci del Comune di Frosinone -

“Zona a Servizi” ex art. 17 delle NTA del vigente strumento urbanistico consortile, meglio identificata al N.C.E.U. al Foglio 39 mappali nn. 22, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 317, 319, 325, 464, 463, 461, 460, 458, 457, 94, 98, 323, 436 e 435) di estensione pari a circa 79.783 mq, di cui circa 6.105 mq coperti, per la realizzazione di una struttura per “servizi sanitari e socio assistenziali - ristorazione - commercio - centro ricerche e direzionale”.

Tuttavia, la suddetta Zona risulta destinata a “Servizi” inerenti alle attività dell’Interporto Merci e non a “servizi sanitari”, del tipo di quelli per l’espletamento dei quali la Società Policlinico Centro Italia Srl ha avanzato la citata istanza di assegnazione dell’area.

Atteso che l’ubicazione nella suddetta area di una struttura socio assistenziale di rilevanti dimensioni – quale risulta essere quella che intende realizzare la società controinteressata in considerazione dell’estensione dell’area oggetto dell’istanza di assegnazione – risulterebbe ad avviso delle ricorrenti incompatibile con l’attività espletata dalle ricorrenti, le stesse, anche in considerazione della attuale destinazione industriale dell’area, con istanza del 15 maggio 2023 richiedevano al Consorzio l’accesso agli atti ex L. n. 241/1990 «della pratica inerente la paventata costruzione di un ospedale privato sull’area ex interporto di Frosinone».

Il presente ricorso, notificato in data 6 novembre e depositato in data 20 novembre 2024, fa seguito alla decisione del TAR Latina, sez.I, assunta con sentenza n.319/2024, che ha dichiarato la legittimità del parziale diniego dell’accesso agli atti opposto dal Consorzio Industriale del Lazio con nota prot. 9065 del 26 settembre 2023, in ordine all’istanza di accesso agli atti avanzata dalle ricorrenti in data 15 maggio, come successivamente integrata in data 10 luglio, assunta al prot. consortile n. 0006741 dell’11 luglio 2023, motivato sul presupposto che «la Policlinico Centro Italia con propria nota in atti prot. 7982 del 28.08.2023 non [aveva autorizzato] la ostensione della documentazione».

Nelle more dell’impugnazione, infatti, parte ricorrente ha reiterato l’istanza di accesso, chiedendo al Consorzio di rilasciare- sulla base del medesimo presupposto

della “vicinitas” ed allegando esigenze difensive- “copia degli atti inerenti l’assegnazione dell’area denominata ex interporto, giusta deliberazione da parte di codesto Consorzio del 4 agosto 2023 n. 202 – Verbale n. 10, pubblicata in data 23 agosto 2023, successivi alla data del 15 settembre 2023, già oggetto di pronuncia da parte di codesto Ente ed ancora sub judice dinanzi al Consiglio di Stato per il parziale diniego all’accesso. Si specifica e sottolinea che la richiesta riguarda eventuali atti successivi a tale data in quanto necessari per tutelare un diritto in sede giurisdizionale, ex art. 24 comma 7 L. 241\90, sia dinanzi al Tar di Latina, ove le parti istanti si rivolgevano per l’annullamento della citata deliberazione e a Voi ritualmente notificata, sia dinanzi al Consiglio di Stato ove pende il ricorso avverso la Sentenza del Tar Latina avente ad oggetto ricorso per annullamento della decisione di parziale diniego di accesso agli atti”.

Il Consorzio, in data 10.10.2024, con nota prot. n. 10223, riscontrava la suesposta istanza comunicando che, anche in questo caso, il Policlinico si era opposto all’ostensione e, quanto alla richiesta di visione ed eventuale estrazione di “atti, compresi gli allegati inerenti l’assegnazione dell’area denominata ex Interporto ... successivi alla data del 15.09.2023” (in realtà 2024), riteneva che la richiesta fosse assolutamente generica in quanto “rivolta ad un sostanziale controllo generalizzato dell’attività consortile ...”, mentre consentiva l’ostensione esclusivamente del “Nulla Osta alla ristrutturazione dell’edificio “A” con la realizzazione di un piano intermedio per mq 6105 di superficie coperta, mq 8341,20 di S.L.P., mc 27.525,96 di volume ed un’altezza massima di ml 7,94” in quanto “unico atto inerente l’oggetto a contenuto esterno assunto dal Consorzio Industriale del Lazio dopo il 19.09.2024 ed ostensibile a terzi”.

Parte ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, deducendo l’illegittimità del diniego impugnato, viziato da eccesso di potere per falsità del presupposto, in quanto gli atti in questione erano necessari per tutelare un diritto in sede giurisdizionale;

difatti con ricorso 677\2023 (v. doc 9) sia la Metaltek che la Masterwood impugnavano dinanzi a codesto Ufficio giurisdizionale la Deliberazione con la quale il Consorzio Industriale aveva rilasciato l'autorizzazione alla Policlinico Centro Italia per la realizzazione della struttura sanitaria ove avrebbe dovuto sorgere l'Interporto;

b) la Masterwood ha l'opificio distante appena 350 metri lineari dall'immobile ove la Policlinico Centro Italia vorrebbe realizzare l'ospedale e le aree di pertinenza sono addirittura confinanti, seppure divise dalla linea ferroviaria. La Metaltek ha sede nello stesso bacino industriale si occupa di logistica integrata per conto della OCM e della ABB, due aziende che si trovano sulla direttrice stradale che deve essere necessariamente percorsa dai mezzi d'opera che trasportano i materiali dall'una all'altra azienda. Entrambe le industrie, che contano complessivamente circa 200 dipendenti, hanno interesse che il Piano regolatore Industriale venga rispettato, poiché l'area ove la Policlinico Centro Italia vorrebbe allocare un ospedale è destinata ad Interporto.

c) Quando entrambe le società decidevano di insediare la loro attività in quella zona, uno dei criteri che valutavano con maggiore interesse era che in quel sito avrebbe dovuto sorgere l'Interporto che avrebbe consentito loro di inviare e ricevere merci ovunque a condizioni competitive. Ciò non rappresenta certo un accesso civico cosiddetto generalizzato, ma è espressione di un interesse, diretto, concreto ed attuale a non vedere realizzato un ospedale nelle vicinanze dei loro stabilimenti industriali e in un sito dove sarebbe dovuto sorgere un interporto, che potrebbe essere in contrasto con le norme urbanistiche vigenti.

d) Si è avuta notizia che successivamente alla data indicata, la Policlinico Centro Italia avrebbe dismesso parte del lotto acquistato per cui potrebbe essere stato eroso il lotto minimo stabilito per le attività imprenditoriali in quell'area industriale, che non abbiamo potuto verificare e ciò determinerebbe l'insorgenza di un ulteriore motivo di doglianza da parte delle ricorrenti da far valere nel giudizio in cui si chiede l'annullamento della Deliberazione di assegnazione (677\23).

Nelle more, in data 9 gennaio 2025, è stata depositata la sentenza n.139/2025 del Consiglio di Stato con cui è stato respinto l'appello proposto avverso la sentenza n.319 del 3 maggio 2024, nella quale – dopo un riferimento ai principi generali in materia di accesso difensivo che, per esigenze di sinteticità, si intendono qui integralmente trascritti – avuto riguardo alle istanze presentate, ha ritenuto che fossero entrambe formulate in modo generico ed ipotetico (“in modo tale da non consentire quel vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la specifica documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare, richiesto dalla giurisprudenza in materia di accesso difensivo, presentando essa un contenuto del tutto generico (v. anche Adunanza Plenaria n. 4/2021). 2.3. Né a diverse conclusioni è possibile giungere valorizzando il collegamento tra quest'ultima istanza di accesso e la precedente istanza del 15 maggio 2023, posto che, a ben vedere, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, anche la detta istanza del 15 maggio 2023 è formulata in maniera generica ed ipotetica, limitandosi essa ad ipotizzare la potenziale sopravvenienza di ostacoli all'esercizio delle attività di impresa in ragione di un, altrettanto ipotizzato, aumento del traffico indotto da una struttura ospedaliera”).

Orbene, va premesso che la citata sentenza n.139/2025 ha dato per scontato che il presupposto della “vicinitas” sia requisito sufficiente per esercitare il diritto di accesso agli atti, avendo parte ricorrente argomentato che “l'incremento di volumi di traffico e le esigenze in termini di movimentazione delle società [...], le quali per esigenze produttive sono obbligate a notevoli movimenti di merci utilizzando mezzi pesanti, potrebbero interferire con il traffico sostanzialmente urbano indotto da una struttura ospedaliera” (requisito, come è noto, invece non sufficiente di per se solo in caso di impugnazione di titoli edilizi) mentre avuto riguardo alla formulazione delle istanze ha ritenuto che non fosse stato soddisfatto dalla parte ricorrente “l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la

cura o la difesa dei propri interessi”, e ciò a prescindere dal fatto che fosse o meno già pendente una controversia giudiziaria.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi nel caso in esame.

Anche l’istanza oggetto del presente ricorso è infatti generica (essendo infatti riferita ad “eventuali atti successivi”) e assolutamente priva di alcun riferimento concreto anche al ricorso 677/2023 proposto in data 30.10.2023 che alla data di presentazione dell’istanza di accesso agli atti risultava già proposto avverso la nota n. 202 del 4 agosto 2023 – Verbale n. 10 – del Consorzio Industriale del Lazio, pubblicata in data 23 agosto 2023, avente ad oggetto: «Soc. Policlinico Centro Italia Srl – Esame richiesta assegnazione area porzione “Lotto A Piano Particolareggiato SIF – Centro Intermodale Interporto Merci” necessaria per la realizzazione di una struttura per “servizi sanitari e socio assistenziali – ristorazione – commercio – centro ricerche e direzionali, in Comune di Frosinone: determinazioni» delibera di autorizzazione, ricorso al quale tuttavia parte ricorrente fa riferimento solo nell’atto introduttivo del presente giudizio.

Né, avendo nell’istanza parte ricorrente fatto alcun riferimento alla delibera che si intendeva impugnare (rectius che era stata già impugnata) l’amministrazione poteva in concreto valutare la pertinenza dei documenti richiesti.

Non si può peraltro non evidenziare l’atteggiamento collaborativo del Consorzio Industriale del Lazio, che comunque procedeva al rilascio e consegna del nulla osta 6698 del 27.6.2024, riguardante la società Policlinico Centro Italia S.r.l., quale unico atto inerente l’oggetto a contenuto esterno assunto dall’Ente, dopo il 15.9.2023, ed ostensibile a terzi.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, fatta salva la possibilità del Collegio giudicante di acquisire d’ufficio tale documentazione ove ritenuto necessario ai fini del decidere il separato ricorso 677/2023.

Le spese di lite, attese le circostanza del caso, possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Viola Montanari, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL SEGRETARIO